

PAC	2009 - 143
N. PROTOCOLLO	172532 del 16.12.2009
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI UFFICI DELLE DOGANE - SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Regolamento (CE) n. 1219/2009 , recante modalità di applicazione, per il 2010, dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Serbia, del Kosovo e del Montenegro.

Si segnala che sulla GUCE n. 328 del 15.12.2009 è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 1219/2009 recante modalità di applicazione, per il 2010, dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Serbia, del Kosovo e del Montenegro.

L'articolo 1 prevede che per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 sono aperti i seguenti contingenti tariffari per importazioni di baby beef espresse in peso carcassa (100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa):

- a) 9400 tonnellate per origine Croazia (numero d'ordine 09.4503)
- b) 1500 tonnellate per origine Bosnia-Erzegovina (numero d'ordine 09.4504)
- c) 1650 tonnellate per origine ex Repubblica iugoslava di Macedonia (numero d'ordine 09.4505)
- d) 9175 tonnellate per origine Serbia e Kosovo (numero d'ordine 09.4198)
- e) 800 tonnellate per origine Montenegro (numero d'ordine 09.4199)

L'importazione nell'ambito dei summenzionati contingenti è riservata a determinati animali vivi e a determinate carni di cui ai sotto elencati codici NC, che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con la Croazia, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e nell'allegato II dell'accordo interinale con il Montenegro e nell'allegato II dell'accordo interinale con la Bosnia-Erzegovina:

-ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 e ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 e ex 0201 2020,

ex 0201 2030,

ex 0201 20 50.

Detti contingenti sono gestiti per mezzo di un titolo d'importazione.

Il rilascio del titolo è subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.

Nella casella 8 della domanda del titolo e del titolo stesso deve essere indicato il paese o il territorio doganale di origine, ed è contrassegnata con una crocetta la menzione "sì". Il titolo obbliga a importare dal paese o dal territorio doganale indicato;

Nella casella 20 della domanda del titolo e del titolo stesso deve apparire la dicitura «baby beef».

Le domande di titoli di importazione nel quadro dei summenzionati devono essere accompagnate da un certificato di autenticità rilasciato dalle autorità del paese o territorio doganale di esportazione.

Tanto i titoli che i certificati di autenticità sono validi **tre mesi** dalla rispettiva data di emissione.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Per un'esaustiva conoscenza del Regolamento , si rimanda alla consultazione del testo.

Il Direttore dell'Ufficio
Dott. Floriano D'Angelo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93